

Commissione GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2009

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente **BERSELLI** ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore **CASSON** (PD) chiede in primo luogo che venga acquisita dalla Commissione una lettera inviata al Presidente del Consiglio e al Presidente del Senato dal rappresentante dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa Miklos Haraszti, avente ad oggetto il disegno di legge in titolo.

Egli fa quindi presente che, in base ai precedenti accordi tra i Gruppi e la Presidenza, nella giornata di oggi si sarebbe dovuta concludere la discussione generale. Poiché però la seduta di ieri, come è noto, non ha avuto luogo, egli chiede al Presidente di prevedere un'ulteriore seduta di discussione generale per consentire di intervenire ai senatori Ceccanti, Della Monica e Maritati, che si erano già iscritti a parlare per ieri, e che per impegni inderogabili non potranno parlare oggi.

Il presidente **BERSELLI**, dopo aver dato al senatore Casson assicurazione che si attiverà per l'acquisizione del documento da lui segnalato, ritiene che gli interventi dei senatori Ceccanti, Della Monica e Maritati potranno aver luogo nella mattinata di martedì 7 luglio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 20 dello stesso giorno. A tal fine, egli propone di assumere il disegno di legge n. 1611, di iniziativa del Governo e approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base.

Dopo una discussione sulle modalità di verifica del numero legale in Commissione, cui partecipano la senatrice **INCOSTANTE** (PD), la senatrice **ADAMO** (PD), il senatore **CAROFILIO** (PD), il senatore **LONGO** (PdL) e il presidente **BERSELLI**, la Commissione approva a maggioranza l'adozione del disegno di legge n. 1611 quale testo base.

Riprende la discussione generale.

La senatrice **ADAMO** (PD) esprime preliminarmente un giudizio critico sulla decisione dell'Esecutivo di giungere all'approvazione del disegno di legge, presso l'altro ramo del Parlamento, attraverso il ricorso al voto di fiducia. Tale scelta, che comprime l'attività legislativa parlamentare, appare quanto mai grave se si considera che le disposizioni di tale provvedimento afferiscono ed incidono su diritti costituzionalmente rilevanti. A suo parere la riforma della materia delle intercettazioni dovrebbe fondarsi sulla ricerca di un adeguato equilibrio fra l'esigenza di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e il bisogno di assicurare l'effettività di tale importante strumento di ricerca della prova quale mezzo per perseguire i reati. Svolge quindi talune considerazioni critiche sull'articolo 1, comma 10, nella parte in cui sostituisce, con riguardo ai presupposti dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, all'attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato quella degli "evidenti indizi di colpevolezza". Al riguardo osserva che proprio quando si è in presenza di evidenti indizi di colpevolezza appare del tutto inutile il ricorso stesso allo strumento dell'intercettazione. Rileva poi come le modifiche che si vogliono introdurre alla normativa in materia di intercettazioni rischiano di creare un serio pregiudizio per le indagini per reati di particolare gravità. Sottolinea quindi che sarebbe stato più opportuno intervenire in modo puntuale al fine di correggere i soli abusi che nel corso degli anni si sono perpetrati attraverso il ricorso alle intercettazioni, senza un complessivo stravolgimento dell'istituto. Rileva poi il carattere liberticida del disegno di legge del Governo nella parte in cui introduce sanzioni penali di notevole entità nei confronti della stampa, determinando un *vulnus* evidente alla libertà di informazione. Conclude sottolineando l'inopportunità dell'introduzione di talune norme quali quelle con le quali si procede all'individuazione delle autorità ecclesiastiche destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici e religiosi del culto cattolico.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) critica in primo luogo il ricorso, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, all'istituto del voto di fiducia, in quanto esso relega il Parlamento al ruolo di mera cassa di risonanza del volere della maggioranza di Governo. Sulla materia delle intercettazioni sarebbe stato, a suo parere, invece, quanto mai opportuno un ampio e costruttivo confronto anche con le forze politiche dell'opposizione. Con riguardo al merito del disegno di legge governativo, osserva come esso, limitando eccessivamente il ruolo delle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova, pregiudichi in concreto l'interesse pubblico a reprimere i reati, tradendo in tal modo anche il mandato che i cittadini hanno, in sede elettorale, conferito all'attuale maggioranza. Si sofferma quindi criticamente sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di procedura penale ed in particolare sulla introduzione, fra i presupposti, della sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, criterio che appare eccessivamente legato alla soggettività del reo. Esprime poi un giudizio critico sul comma 14 dell'articolo 1, nella parte in cui disciplina le operazioni di intercettazione effettuate nei confronti di utenze riconducibili ad appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza. A differenza del disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura l'Atto Senato n. 1161 non interviene in modo efficace sulla problematica della tutela delle persone indirettamente intercettate ma non implicate nelle indagini. Analogamente non condivisibile appare la limitazione circa l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate. Ciò, in quanto, molte volte utili elementi per le indagini su reati di particolare gravità, quali quelli per il contrasto di fenomeni di criminalità organizzata, sono acquisiti attraverso intercettazioni effettuate nell'ambito di indagini su reati minori. Al riguardo fa presente che viva preoccupazione per tali modifiche è stata manifestata non solo dai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, ma anche dal Procuratore nazionale antimafia e dal Consiglio superiore della Magistratura. Si sofferma quindi criticamente sulla nuova disciplina della durata delle operazioni di intercettazione, osservando come il limite massimo stabilito dal disegno di legge rischi di apparire incongruo in relazione ad indagini su reati di particolare gravità. Analogamente non appare condivisibile l'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina dei reati in materia di traffico dei rifiuti. Su tale aspetto ricorda che un giudizio critico è stato espresso anche dal Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Conclude denunciando la violazione della libertà di informazione, perpetrata dal provvedimento attraverso un inasprimento delle sanzioni nei confronti della stampa.

Il senatore **CAROFILIO** (PD) esprime in primo luogo il proprio profondo rammarico per l'intendimento che la maggioranza di Governo sta palesando di procedere alla approvazione del

disegno di legge senza un adeguato confronto con l'opposizione. Al riguardo osserva come in un sistema democratico sia quanto mai grave che il Parlamento si trovi sempre a decidere sulla base della sola logica della appartenenza politica. Con riguardo al merito del provvedimento si sofferma criticamente sulle modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale ed in particolare sulla decisione di sostituire all'attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato quella degli "evidenti indizi di colpevolezza". Al riguardo invita il Governo e la maggioranza a riflettere sul valore semantico dell'aggettivo "evidente". Il concetto di evidenza appare, a ben vedere, riconducibile alla immediata visibilità dell'indizio e non certo alla oggettiva consistenza dell'indizio stesso. Per tale ragione ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere la vigente formulazione, la quale prevede appunto che per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sia necessario verificare la presenza di gravi indizi di reato. Ben più grave peraltro appare il non corretto richiamo al criterio della colpevolezza, il quale risulta legato all'elemento soggettivo del reato. Esprime poi un giudizio critico per l'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni. Tale modifica di competenza rischia di determinare una serie di problemi di ordine pratico e di garanzia della riservatezza, nonché un aumento dei costi del sistema, per il trasferimento dei fascicoli contenenti gli atti di indagine dalle singole procure al tribunale distrettuale. Conclude soffermandosi criticamente sul comma 13 dell'articolo 1, nella parte in cui, novellando l'articolo 270 del codice di rito, circoscrive l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate. Sarebbe stato, a suo parere, quanto meno opportuno ammettere l'utilizzabilità di tali intercettazioni nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di delitti per i quali è sempre consentito l'arresto obbligatorio in flagranza.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene che compito precipuo della politica sia, in questo momento storico, far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica sempre più sentite dalla comunità e alle quali l'attuale Governo dichiara di essere sensibile. In concreto però l'azione dell'Esecutivo appare, a suo parere, alquanto inconsistente. Da un lato, infatti, i disegni di legge in materia di sicurezza che si sono susseguiti nel corso della attuale legislatura non hanno introdotto misure concrete per fronteggiare i reali problemi connessi alla sicurezza pubblica e, dall'altro, il disegno di legge governativo in esame sta arrecando, attraverso una eccessiva limitazione dello strumento delle intercettazioni, un serio *vulnus* a tale importante mezzo di ricerca della prova per il perseguimento dei reati.

L'operato del Governo, inoltre, appare del tutto in contrasto con il principio, comune a tutte le democrazie più avanzate, dello stretto rapporto fra esercizio del potere e responsabilità. Gli interventi legislativi dell'Esecutivo, ivi incluso il disegno di legge in esame, sembrano ispirati invece ad una logica opposta, che rischia di indebolire il sistema. In relazione al merito del provvedimento, osserva come la riforma del sistema delle intercettazioni delineata rischi di pregiudicare le indagini per l'accertamento di gravi reati ed in particolare per quelli connessi al fenomeno della criminalità organizzata. Le norme del provvedimento, come rilevato dallo stesso procuratore nazionale antimafia, sono destinate ad incidere indirettamente in modo negativo sul contrasto del fenomeno della criminalità organizzata. Esprime poi un giudizio critico per la decisione del Governo di apporre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la fiducia sul provvedimento, la quale ha impedito che su tale materia avesse luogo un costruttivo dibattito parlamentare. Nel merito, il disegno di legge introduce in materia di intercettazioni un sistema di doppio binario; se tale scelta rappresenta una svolta quanto mai condivisibile rispetto all'impostazione cui in passato aveva aderito il centro-destra in materia di lotta alla criminalità organizzata, determina, nel modo con il quale è stato disciplinato, una serie di problemi di carattere applicativo. Al riguardo, sottolinea l'evidente contraddizione fra quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 in materia di limiti all'autorizzazione alle intercettazioni e la lettera f) del comma 10. Lamenta in particolare la mancata inclusione nell'ambito applicativo di quest'ultima norma dei tabulati telefonici e delle riprese audiovisive, strumenti che, in concreto, si sono rivelati utili in importanti indagini, quale quella che si è conclusa con l'arresto del *boss* mafioso Provenzano.

Esprime poi un giudizio critico sulla disciplina relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate. Tale disciplina infatti sembra non tener conto del fatto che importanti elementi per indagini su reati di criminalità organizzata sono spesso stati acquisiti attraverso intercettazioni autorizzate in procedimenti per reati comuni di minore entità. Dopo essersi soffermato criticamente sul comma 10 dell'articolo 1, nella parte in cui riformula i presupposti per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni, esprime un giudizio critico per la mancata disciplina delle operazioni di intercettazione per via telematica. Conclude svolgendo considerazioni critiche sulle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 53 del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede fra i casi di sostituzione del pubblico ministero, quello in cui lo

stesso pubblico ministero risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale di cui è titolare.

Il senatore **VITA (PD)** osserva come il disegno di legge in esame rischi di qualificarsi come l'ennesimo episodio di un'azione di Governo che, in particolare nelle materie afferenti all'ordine pubblico e alla giustizia, appare ispirata soprattutto dall'urgenza di offrire alla pubblica opinione un'immagine di rigore e severità, finendo però per produrre delle leggi che sono al tempo stesso brutte e impraticabili.

Così è stato per il disegno di legge in materia di sicurezza, così potrebbe essere - se non vi sarà da parte della maggioranza, come egli si augura, una disponibilità a discutere e a riconsiderare almeno gli aspetti peggiori di questo articolato - per il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda infatti le complicate limitazioni che vengono apportate alla possibilità stessa di ricorrere alle intercettazioni, queste da un lato, come è stato ben detto negli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, rischiano di ostacolare gravemente l'attività di contrasto di molti gravi reati - ed egli stesso ricorda, sulla base della sua esperienza di sottosegretario alle comunicazioni, quale importanza possano avere le intercettazioni ai fini del perseguimento dei reati commessi in rete telematica, come ad esempio la pedopornografia - mentre dall'altro lato possono risultare insufficienti a porre sotto controllo attività di intercettazione svolte fuori o al limite della legge, in presenza dello sviluppo di tecnologie sempre più invasive, si pensi a *Echelon*.

Questo stesso ondeggiare tra una severità soffocante e una scarsa capacità di conseguire gli obiettivi prefissati, si può riscontrare nel complesso delle disposizioni che regolamentano la pubblicazione delle intercettazioni.

L'intento generale del disegno di legge in questa materia, infatti, sembra quello di mantenere viva una sorta di minaccia preventiva nei confronti degli operatori dell'informazione, in parte costruendo meccanismi veri e propri di censura, in parte incoraggiando forme di autocensura: si tratta a suo parere di un'impostazione culturale e politica miope, che non tiene conto del ruolo che la libera stampa ha avuto nel nostro Paese - anche attraverso la legittima pubblicazione di narrazioni che traevano origini da intercettazioni telefoniche - nell'illuminare, nel corso di questi ultimi decenni, aspetti della vita pubblica e della realtà sociale del nostro Paese che sono poi diventati oggetto di dibattito, di confronto, di interventi politici e normativi.

Al tempo stesso, però, il disegno di legge non offre strumenti veramente efficaci per la protezione della *privacy* di soggetti coinvolti, magari anche occasionalmente, in intercettazioni investigative.

Egli ribadisce quindi il suo appello alla maggioranza a non forzare inutilmente i tempi dell'approvazione di questo disegno di legge; in tal modo, eviterebbe anche di dare l'impressione che questa accelerazione sia determinata dal desiderio di proteggere alti esponenti del Governo da critiche e polemiche, impressione che dovrebbe essere in realtà ingiustificata dal momento che esse si fondano su notizie ed elementi che non traggono origine da intercettazioni telefoniche.

Il senatore Vita ritiene infine che la maggioranza non dovrebbe ignorare il fatto che l'intero mondo del giornalismo italiano, indipendentemente dalla sua collocazione politica, ha espresso - con pochissime eccezioni fra le testate più schierate e vicine al Governo - vivissime perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati e sui rischi per la libertà di stampa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Commissione GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009

71^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine - e voto regionale n. 20 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore **CECCANTI** (PD) formula un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale, invece di assicurare adeguata tutela alla dignità e alla riservatezza delle persone lese da un uso spesso disinvolto delle fughe di notizie, prevede una inaccettabile limitazione dell'istituto delle intercettazioni, incidendo in modo negativo sulle esigenze di sicurezza e sulla libertà di stampa.

Il disegno di legge di iniziativa governativa poi pone evidenti problemi di incostituzionalità. In primo luogo infatti una evidente lesione delle garanzie costituzionali è determinata dal comma 10 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Tale previsione determina un evidente paradosso, per il quale risulterebbero oggetto di intercettazione solo i soggetti già controllati e ben individuati, mentre non sarebbe consentito intercettare persone ignote o poche conosciute rispetto alle quali non esisterebbero altri mezzi efficaci. Tale disposizione in altri termini costituisce una violazione del principio di ragionevolezza nonché del diritto alla sicurezza dei cittadini.

Un'ulteriore violazione del principio di ragionevolezza è poi determinato dal comma 34 dell'articolo 1, il quale prevede che la nuova disciplina non possa trovare applicazione con riguardo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Tale normativa transitoria rischia di determinare gravi ed ingiustificate disparità di trattamento.

Infine il disegno di legge governativo lede evidentemente il diritto di cronaca, con sanzioni sproporzionate che coinvolgono anche gli editori, in nome da un lato del legittimo diritto alla riservatezza e dall'altro dell'articolo 15 della Costituzione che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Al riguardo sottolinea come dietro il provvedimento si nasconda in realtà il tentativo del tutto strumentale di comprimere il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione. La limitazione del diritto di cronaca, che si sostanzia nel divieto di pubblicazione anche per riassunto degli atti non più coperti da segreto, nell'equiparazione delle riprese visive anche in luogo pubblico alle intercettazioni, nonché nelle

modalità di rettifica previste, ribadisce l'oratore, non va a ledere soltanto chi fa informazione, ma comprime più gravemente il diritto alla libertà di espressione e di informazione di ciascuno.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** rinvia preliminarmente ai rilievi e alle osservazioni contenute nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 781, il quale, in larga parte, riprende l'esito dei lavori e del dibattito svoltosi su analoga iniziativa legislativa nel corso della XV legislatura. Con riguardo all'istituto delle intercettazioni osserva come sia necessario intervenire sugli aspetti di malfunzionamento del sistema, salvaguardandone tuttavia l'efficacia. Tali strumenti, a ben vedere, rappresentano un importante mezzo di ricerca della prova, essenziale soprattutto nelle indagini finalizzate al contrasto della criminalità organizzata. Limitare lo strumento delle intercettazioni significa quindi depotenziare la lotta contro la criminalità.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede, quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Tale categoria appare, a suo parere, inaccettabile, in quanto indirizzata soggettivamente verso un determinato autore del reato. Sottolinea peraltro come tanto più gravi appaiano gli indizi di reato, tanto meno necessaria risulti essere l'intercettazione ai fini dell'indagine. La nuova disciplina delle intercettazioni inoltre risulta del tutto inadeguata nei casi di reati contro ignoti. La limitazione poi circa l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate rischia di determinare una grave lesione dell'esercizio dell'azione penale.

Esprime quindi perplessità sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, le quali, così come formulate, si prestano ad evidenti strumentalizzazioni da parte degli indagati, con un'evidente lesione non solo del principio del giudice naturale precostituito ma anche della giusta durata dei processi.

Analogamente ritiene non condivisibile l'equiparazione alle intercettazioni delle riprese di immagini non captative. Tale previsione appare peraltro contrastante con i poteri di controllo urbano di recente riconosciuti ai sindaci dei comuni.

Irragionevole risulta inoltre l'equiparazione della disciplina prevista per le intercettazioni, anche ai tabulati telefonici. Dopo aver espresso un giudizio critico sul comma 14 dell'articolo 1, nella parte in cui si pone in contrasto con gli articoli 101 e 112 della Costituzione, invita a riflettere sulle conseguenze applicative derivanti dalla attribuzione ai tribunali distrettuali in composizione collegiale delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni.

Con riguardo poi alle norme volte ad evitare le fughe di notizie, pur essendo favorevole ad una responsabilizzazione degli uffici, osserva come in concreto, sia spesso difficile riuscire ad individuare i reali responsabili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** chiede al Presidente, anche alla luce di recenti notizie di stampa, di chiarire quale sia l'orientamento della Presidenza in ordine ai tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni. In particolare chiede di sapere se si intenda confermare la conclusione della discussione generale per la giornata di oggi e se sia stata valutata l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per questa sera.

Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nonché del Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore **CASSON (PD)** chiede, a nome del senatore Maritati, di rinviare l'intervento di quest'ultimo alla seduta pomeridiana di oggi.

Chiede poi alla Presidenza di chiarire se sia stata acquisita la lettera del rappresentante dell'OSCE sul disegno di legge in materia di intercettazioni. Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti delle associazioni della stampa e degli editori, nonché delle Procure distrettuali antimafia e dei rappresentanti dell'avvocatura.

Il senatore **LI GOTTI (IdV)** invita il Presidente a valutare l'opportunità di concedere tempi ulteriori ai Gruppi per l'integrazione degli interventi in discussione generale. Sottolinea poi l'esigenza di procedere all'audizione del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, al fine

di ottenere chiarimenti sulle conseguenze applicative derivanti dal trasferimento delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni ai tribunali distrettuali.

La senatrice **ALLEGRI** (*PdL*), nel sottolineare il rilievo che la tematica della libertà di informazione riveste per l'OSCE, si dichiara disponibile a prendere contatti con i rappresentanti di tale organizzazione, al fine di acquisire elementi utili per l'istruttoria legislativa dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

Il senatore **CASSON** (*PD*) sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti di tale organizzazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di intercettazioni.

Il sottosegretario **CALIENDO** preannuncia l'intendimento del Governo di non sollecitare l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato prima della pausa estiva. Nel sottolineare come già la Commissione giustizia della Camera dei deputati abbia svolto un ampio ciclo di audizioni in materia di intercettazioni, si dichiara non contrario alle richieste di audizioni emerse nel dibattito, a condizione che esse non rappresentino un pretestuoso strumento di dilazione dei tempi d'esame del provvedimento. Dopo aver ricordato come la normativa transitoria del disegno di legge governativo sia analoga a quella di cui al disegno di legge governativo della passata legislatura, svolge talune considerazioni sulla nuova formulazione dell'articolo 267. Al riguardo pur sottolineando come l'aggettivo "evidente" indichi la sussistenza di oggettivi elementi di colpevolezza, preannuncia la disponibilità del Governo a valutare, di concerto con la Commissione, una nuova formulazione della norma. Conclude soffermandosi sugli interventi volti a contrastare le fughe di notizie in relazione alle quali ritiene non fondati i rilievi formulati dalla senatrice Della Monica.

Il presidente **BERSELLI**, tenuto conto di quanto maturato in questi giorni circa l'orientamento politico sui tempi di esame del cosiddetto pacchetto giustizia, emerso da recenti notizie di stampa, e che sarà reso ufficiale nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per oggi alle ore 17, sottolinea l'esigenza di procedere alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per valutare una eventuale nuova programmazione dei tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

Preannuncia il possibile differimento del termine per la presentazione degli emendamenti, a conclusione dello svolgimento di un ciclo di audizioni. Al riguardo sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione, anche del Procuratore nazionale antimafia, della Federazione nazionale della stampa italiana, nonché del Consiglio nazionale forense. Ricorda peraltro che, in considerazione del carattere informale delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento, non sono state apprestate adeguate forme di pubblicità. Ritiene opportuno comunque che la Commissione concluda nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale sui disegni di legge. Accedendo alla richieste del senatore Li Gotti si dichiara disponibile tuttavia a concedere ulteriori tempi per l'integrazione degli interventi già svolti in discussione generale.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato oggi, alle ore 19,30, per la programmazione dei lavori relativi all'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

La seduta termina alle ore 11,30.

Commissione GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009

71^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine - e voto regionale n. 20 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore **CECCANTI** (PD) formula un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale, invece di assicurare adeguata tutela alla dignità e alla riservatezza delle persone lese da un uso spesso disinvolto delle fughe di notizie, prevede una inaccettabile limitazione dell'istituto delle intercettazioni, incidendo in modo negativo sulle esigenze di sicurezza e sulla libertà di stampa.

Il disegno di legge di iniziativa governativa poi pone evidenti problemi di incostituzionalità. In primo luogo infatti una evidente lesione delle garanzie costituzionali è determinata dal comma 10 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Tale previsione determina un evidente paradosso, per il quale risulterebbero oggetto di intercettazione solo i soggetti già controllati e ben individuati, mentre non sarebbe consentito intercettare persone ignote o poche conosciute rispetto alle quali non esisterebbero altri mezzi efficaci. Tale disposizione in altri termini costituisce una violazione del principio di ragionevolezza nonché del diritto alla sicurezza dei cittadini.

Un'ulteriore violazione del principio di ragionevolezza è poi determinato dal comma 34 dell'articolo 1, il quale prevede che la nuova disciplina non possa trovare applicazione con riguardo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Tale normativa transitoria rischia di determinare gravi ed ingiustificate disparità di trattamento.

Infine il disegno di legge governativo lede evidentemente il diritto di cronaca, con sanzioni sproporzionate che coinvolgono anche gli editori, in nome da un lato del legittimo diritto alla riservatezza e dall'altro dell'articolo 15 della Costituzione che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Al riguardo sottolinea come dietro il provvedimento si nasconda in realtà il tentativo del tutto strumentale di comprimere il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione. La limitazione del diritto di cronaca, che si sostanzia nel divieto di pubblicazione anche per riassunto degli atti non più coperti da segreto, nell'equiparazione delle riprese visive anche in luogo pubblico alle intercettazioni, nonché nelle

modalità di rettifica previste, ribadisce l'oratore, non va a ledere soltanto chi fa informazione, ma comprime più gravemente il diritto alla libertà di espressione e di informazione di ciascuno.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) rinvia preliminarmente ai rilievi e alle osservazioni contenute nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 781, il quale, in larga parte, riprende l'esito dei lavori e del dibattito svoltosi su analoga iniziativa legislativa nel corso della XV legislatura. Con riguardo all'istituto delle intercettazioni osserva come sia necessario intervenire sugli aspetti di malfunzionamento del sistema, salvaguardandone tuttavia l'efficacia. Tali strumenti, a ben vedere, rappresentano un importante mezzo di ricerca della prova, essenziale soprattutto nelle indagini finalizzate al contrasto della criminalità organizzata. Limitare lo strumento delle intercettazioni significa quindi depotenziare la lotta contro la criminalità.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede, quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Tale categoria appare, a suo parere, inaccettabile, in quanto indirizzata soggettivamente verso un determinato autore del reato. Sottolinea peraltro come tanto più gravi appaiano gli indizi di reato, tanto meno necessaria risulti essere l'intercettazione ai fini dell'indagine. La nuova disciplina delle intercettazioni inoltre risulta del tutto inadeguata nei casi di reati contro ignoti. La limitazione poi circa l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate rischia di determinare una grave lesione dell'esercizio dell'azione penale.

Esprime quindi perplessità sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, le quali, così come formulate, si prestano ad evidenti strumentalizzazioni da parte degli indagati, con un'evidente lesione non solo del principio del giudice naturale precostituito ma anche della giusta durata dei processi.

Analogamente ritiene non condivisibile l'equiparazione alle intercettazioni delle riprese di immagini non captative. Tale previsione appare peraltro contrastante con i poteri di controllo urbano di recente riconosciuti ai sindaci dei comuni.

Irragionevole risulta inoltre l'equiparazione della disciplina prevista per le intercettazioni, anche ai tabulati telefonici. Dopo aver espresso un giudizio critico sul comma 14 dell'articolo 1, nella parte in cui si pone in contrasto con gli articoli 101 e 112 della Costituzione, invita a riflettere sulle conseguenze applicative derivanti dalla attribuzione ai tribunali distrettuali in composizione collegiale delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni.

Con riguardo poi alle norme volte ad evitare le fughe di notizie, pur essendo favorevole ad una responsabilizzazione degli uffici, osserva come in concreto, sia spesso difficile riuscire ad individuare i reali responsabili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) chiede al Presidente, anche alla luce di recenti notizie di stampa, di chiarire quale sia l'orientamento della Presidenza in ordine ai tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni. In particolare chiede di sapere se si intenda confermare la conclusione della discussione generale per la giornata di oggi e se sia stata valutata l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per questa sera.

Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nonché del Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore **CASSON** (PD) chiede, a nome del senatore Maritati, di rinviare l'intervento di quest'ultimo alla seduta pomeridiana di oggi.

Chiede poi alla Presidenza di chiarire se sia stata acquisita la lettera del rappresentante dell'OSCE sul disegno di legge in materia di intercettazioni. Sottolinea infine l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti delle associazioni della stampa e degli editori, nonché delle Procure distrettuali antimafia e dei rappresentanti dell'avvocatura.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) invita il Presidente a valutare l'opportunità di concedere tempi ulteriori ai Gruppi per l'integrazione degli interventi in discussione generale. Sottolinea poi l'esigenza di procedere all'audizione del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, al fine

di ottenere chiarimenti sulle conseguenze applicative derivanti dal trasferimento delle competenze in materia di autorizzazione alle intercettazioni ai tribunali distrettuali.

La senatrice **ALLEGRI** (*PdL*), nel sottolineare il rilievo che la tematica della libertà di informazione riveste per l'OSCE, si dichiara disponibile a prendere contatti con i rappresentanti di tale organizzazione, al fine di acquisire elementi utili per l'istruttoria legislativa dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

Il senatore **CASSON** (*PD*) sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti di tale organizzazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di intercettazioni.

Il sottosegretario **CALIENDO** preannuncia l'intendimento del Governo di non sollecitare l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato prima della pausa estiva. Nel sottolineare come già la Commissione giustizia della Camera dei deputati abbia svolto un ampio ciclo di audizioni in materia di intercettazioni, si dichiara non contrario alle richieste di audizioni emerse nel dibattito, a condizione che esse non rappresentino un pretestuoso strumento di dilazione dei tempi d'esame del provvedimento. Dopo aver ricordato come la normativa transitoria del disegno di legge governativo sia analoga a quella di cui al disegno di legge governativo della passata legislatura, svolge talune considerazioni sulla nuova formulazione dell'articolo 267. Al riguardo pur sottolineando come l'aggettivo "evidente" indichi la sussistenza di oggettivi elementi di colpevolezza, preannuncia la disponibilità del Governo a valutare, di concerto con la Commissione, una nuova formulazione della norma. Conclude soffermandosi sugli interventi volti a contrastare le fughe di notizie in relazione alle quali ritiene non fondati i rilievi formulati dalla senatrice Della Monica.

Il presidente **BERSELLI**, tenuto conto di quanto maturato in questi giorni circa l'orientamento politico sui tempi di esame del cosiddetto pacchetto giustizia, emerso da recenti notizie di stampa, e che sarà reso ufficiale nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per oggi alle ore 17, sottolinea l'esigenza di procedere alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per valutare una eventuale nuova programmazione dei tempi d'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

Preannuncia il possibile differimento del termine per la presentazione degli emendamenti, a conclusione dello svolgimento di un ciclo di audizioni. Al riguardo sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione, anche del Procuratore nazionale antimafia, della Federazione nazionale della stampa italiana, nonché del Consiglio nazionale forense. Ricorda peraltro che, in considerazione del carattere informale delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento, non sono state apprestate adeguate forme di pubblicità. Ritiene opportuno comunque che la Commissione concluda nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale sui disegni di legge. Accedendo alla richieste del senatore Li Gotti si dichiara disponibile tuttavia a concedere ulteriori tempi per l'integrazione degli interventi già svolti in discussione generale.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato oggi, alle ore 19,30, per la programmazione dei lavori relativi all'esame dei disegni di legge in materia di intercettazioni.

La seduta termina alle ore 11,30.

Commissione GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009
72^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) COSTA. - Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(932) CASSON ed altri. - Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

- e voto regionale n. 20 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore **MARITATI** (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1611 e sulle sue reali finalità. A suo parere tale provvedimento in realtà più che alla tutela della riservatezza, sembra volto a limitare il potere della magistratura. Al riguardo sottolinea come analogo tentativo di comprimere i poteri della magistratura requirente, incidendo sui suoi rapporti con la polizia giudiziaria, sia portata avanti con le disposizioni del disegno di legge di riforma del processo penale, ancora in corso di esame in Commissione.

Esprime poi il proprio rammarico per la mancanza di interventi da parte dell'attuale Governo volti a favorire la professionalità e la formazione permanente dei magistrati. Al riguardo sottolinea come un'elevata professionalità sia garanzia di tutela dei diritti dei cittadini.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, osservando come esse, anche alla luce della propria esperienza professionale di magistrato, possano prestarsi a inique strumentalizzazioni.

In linea generale ritiene che il perseguimento della verità e la repressione dei reati debbano rappresentare le finalità dell'amministrazione della giustizia, ed in tale contesto il ruolo delle intercettazioni appare imprescindibile. Una normativa in materia di intercettazioni deve basarsi, a suo parere, su un oculato bilanciamento fra le esigenze investigative e la tutela della *privacy* dei soggetti indagati.

Si sofferma quindi sulla tematica relativa ai costi delle intercettazioni. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire la ragione per la quale non abbia ritenuto di dar seguito ai progetti, avviati nel corso della passata legislatura, volti ad introdurre nuovi sistemi operativi di intercettazione a basso costo.

Dopo aver ribadito le proprie critiche sulle disposizioni del disegno di legge governativo volte a limitare l'utilizzabilità delle intercettazioni, si sofferma criticamente sull'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni. Svolge infine considerazioni critiche sul disegno di legge governativo nella parte in cui determina una inaccettabile compressione della libertà di stampa, adducendo quale unica ragione di giustificazione la volontà di reprimere il dannoso fenomeno delle fughe di notizie.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*), integrando l'intervento già svolto, invita in primo luogo a valutare l'opportunità di integrare l'elenco dei reati di cui all'articolo 1, comma 9, con il delitto di *stalking*, recentemente introdotto nell'ordinamento. Si sofferma poi sul comma 5 dell'articolo 1, sollecitando una riflessione sulla compatibilità fra quanto previsto dal comma 2-*bis*, inserito all'articolo 114 del codice di procedura penale e quanto stabilito al comma 17, capoverso 2-*quater*.

Si sofferma poi sul comma 10 dell'articolo 1, ed in particolare sulla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. Tale norma, nella parte in cui fa riferimento al solo "decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione", sembra trovare applicazione unicamente con riguardo alle intercettazioni autorizzate in via di urgenza. A ben vedere infatti, nei casi ordinari le intercettazioni sono autorizzate con decreto motivato del tribunale del capoluogo del distretto, mentre è solo nei casi di urgenza, di cui al comma 2 dell'articolo 267 del codice di rito, che il pubblico ministero dispone le operazioni con proprio decreto.

Con riguardo al comma 11 dell'articolo 1, invita a valutare la coerenza fra quanto previsto nei commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 268 del codice penale, introdotti dalla lettera d), e l'articolo 4 della medesima disposizione.

Sollecita infine una riflessione sulla formulazione del comma 30 dell'articolo 1, nella parte in cui non sembra tener conto del nuovo assetto organizzativo introdotto dall'articolo 70 della legge sull'ordinamento giudiziario con riguardo agli uffici delle procure distrettuali.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*), integrando l'intervento già svolto nel corso della seduta antimeridiana, si sofferma sull'articolo 1, comma 10 ed in particolare sulla disciplina delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti. Al riguardo, esprime un giudizio critico sulla formulazione del comma 1-*quater* dell'articolo 267 del codice di procedura penale, il quale prevede che l'acquisizione della documentazione del traffico telefonico sia sempre consentita al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato ovvero nelle immediate vicinanze di esso. Formula quindi un giudizio critico anche sul comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui sembra prevedere quale condizione di validità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni, l'acquisizione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Tale previsione rischia di impedire la possibilità di ricorrere allo strumento delle intercettazioni nei casi di particolare urgenza. Far discendere peraltro dalla mancanza dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica l'invalidità dell'atto posto in essere rischia di incidere anche sull'esercizio dell'azione penale. Al riguardo ricorda che la Suprema corte di cassazione ha affermato la validità delle misure cautelari, adottate in mancanza dell'assenso, del procuratore della Repubblica.

Il sottosegretario CALIENDO interviene brevemente per ribadire l'esigenza di modificare la vigente normativa in materia delle intercettazioni, la quale non è stata in grado in molti casi di impedire il fenomeno delle fughe di notizie, con gravi lesioni del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.

E' dichiarata chiusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

Commissione GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2009

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **BERSELLI** riferisce le determinazioni adottate, di comune accordo, nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi ieri, martedì 7 luglio alle ore 19,30.

In quella sede si è concordato, in primo luogo, di procedere allo svolgimento di una breve indagine conoscitiva sulle questioni relative alle intercettazioni, con riguardo all'esame del disegno di legge n. 1611, già adottato come testo base dalla Commissione. Alla luce di tale determinazione, nonché dell'orientamento emerso nel corso della riunione di ieri della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in ordine ai tempi d'esame del cosiddetto "pacchetto giustizia", si è convenuto di rinviare il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1611, a conclusione del ciclo di audizioni. Con riguardo all'ambito dell'indagine conoscitiva precisa, poi, che la Commissione procederà all'audizione, fra l'altro, dei rappresentanti dei magistrati e degli avvocati, di soggetti istituzionali, quali il Procuratore nazionale antimafia, il Capo della polizia e i responsabili del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, di un rappresentante dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), di rappresentanti dell'editoria e di operatori dell'informazione.

L'Ufficio di presidenza ha poi, in relazione alla programmazione dell'attività della Commissione, stabilito che nelle sedute che saranno convocate nel corso della prossima settimana, nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15, sarà anzitutto trattato e concluso l'esame del testo predisposto dal Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di riforma dell'ordinamento forense (atti Senato 601 e connessi). Nelle medesime sedute sarà poi esaminato il Documento di programmazione economica e finanziaria.

Comunica infine che si è convenuto, alla luce delle suddette determinazioni di procedere alla sconvoazione della seduta prevista per domani, giovedì 9 luglio, alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(...)

La seduta termina alle ore 16.